

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, n. 32528

Svolgimento del processo

che:

il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1214/2020 del 30/06/2020, ha dichiarato
improponibili sia la domanda dell'odierno ricorrente, (omissis) volta a far dichiarare
cessato alla data del 31/12/2013 o, in subordine, a quella del 31/12/2017, il contratto di affitto
della propria azienda bar-ristorante intercorso con la societ  Caravella s.n.c. di (omissis) & C.,
per effetto di formale disdetta comunicata dal proprio dante causa in data 17/12/2012 -, sia la
domanda riconvenzionale della societ  predetta che, sul contrario presupposto della perdurante
vigenza del rapporto, aveva chiesto la condanna del ricorrente a disciplinare, con una nuova
convenzione, l'uso dell'area di parcheggio adiacente il locale o, in subordine, al risarcimento
dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi per la mancata regolamentazione dell'uso di tale
area;

in accoglimento di preliminare eccezione di compromesso ha infatti ritenuto operante la clausola
compromissoria di cui all'art. 16 del contratto di affitto e, per contro, inoperante la clausola che
escludeva dalle controversie devolute ad arbitri i casi in cui: sar  formalizzata la disdetta da
parte dei proprietari nei modi previsti nel punto 2 del presente contratto o si renda
necessaria intimare la licenza o lo sfratto per finita locazione o lo sfratto per morosit ;

in quanto si afferma in sentenza la disdetta del 17/12/2012 deve ritenersi superata
dal successivo comportamento concludente delle parti che hanno continuato a dare esecuzione al
contratto fino alla data della successiva scadenza contrattuale del 31 dicembre 2017 ed anche
successivamente per proroga tacita;

avverso tale provvedimento (omissis) propone istanza di regolamento di competenza articolando
tre motivi;

resiste la Caravella s.n.c. depositando controricorso;

dovendo il procedimento trattarsi ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.,   stata fatta richiesta al
Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito
  stata fatta notificazione unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

Motivi della decisione

che:

l'istante censura l'erroneità del provvedimento sotto tre distinti e autonomi profili:

a) per avere il tribunale erroneamente valutato la clausola di esclusione della competenza arbitrale per l'ipotesi di formalizzazione della disdetta, contraddittoriamente entrando nel merito della controversia per escludere l'efficacia di quella formalizzata nel dicembre del 2017 ma poi dichiarando l'improponibilità della domanda che proprio quel tema di lite prospettava;

b) per avere obliterato l'altra ipotesi di deroga alla convenzione arbitrale riguardante la necessità di intimare licenza o sfratto per finita locazione o lo sfratto per morosità ;

c) perché la clausola avrebbe dovuto comunque ritenersi nulla ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., comma 2, così come novellato con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 87, comma 1, lett. a), non potendo più¹ essere avallata l'interpretazione invalsa nel precedente contesto normativo, secondo cui tale norma, nel sancire la nullità delle clausole di deroga alla competenza, riguarda la sola competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto il bene;

indipendentemente dal termine usato dal giudice a quo per definire contenuto ed effetti della propria statuizione (l'improponibilità della domanda), non è dubbio che questi vadano intesi come propri di una declaratoria di incompetenza, in favore di quella arbitrale;

ciò² alla luce del chiaro disposto dell'art. 819-ter c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 22, il quale non solo qualifica l'attribuzione del potere di risoluzione della controversia agli arbitri come competenza rispetto all'ambito della giurisdizione dell'autorità giudiziaria, ma dice anche che la decisione dei giudici togati, affermativa o negativa della propria competenza a favore di quella degli arbitri, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c.;

questa Corte ha al riguardo già precisato, in via generale, che in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38 c.p.c., comma 3, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro (Cass. 06/11/2015, n. 22748);

ne discende altresì che, come pure evidenziato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito (Cass. 08/03/2011, n. 5510);

nel merito il ricorso merita accoglimento con riferimento al primo assorbente rilievo censorio;

la questione della perdurante validità ed efficacia della disdetta formalizzata dal dante causa dell'odierno ricorrente in data 17/12/2012 costituiva preliminare tema di lite sul quale si chiedeva accertamento giudiziale;

il che, dunque, per lo stesso integrato la suindicata clausola di deroga alla competenza arbitrale e deve conseguentemente affermarsi la competenza dell'adito giudice ordinario;

che gli effetti risolutivi di quella disdetta potessero o meno considerarsi rinunciati o superati da una tacita rinnovazione del contratto costituiva mero fatto impeditivo che per lo stesso non escludeva che il tema di lite vertesse comunque sulla disdetta e sui suoi effetti, e dunque rientrasse nella previsione contrattuale che lo riservava al giudice ordinario, sottraendolo alla competenza arbitrale;

ciò del resto dimostrato dalla stessa argomentazione spesa in sentenza che, per poter giungere ad escludere la riconducibilità della lite alla detta clausola di deroga (e affermare per converso la competenza arbitrale), ha preliminarmente dovuto prima affrontare nel merito quel preliminare tema di lite (escludendo che quella disdetta potesse postulare ancora la propria efficacia) per poi, con patente contraddizione, lungi dallo statuire in merito (come era formalmente richiesto facesse), dichiarare improponibilità della domanda, ovvero nella sostanza declinare la propria competenza, in favore di quella arbitrale, sull'intero oggetto del contendere (e dunque anche sul tema preliminare della perdurante efficacia della disdetta, in realtà affrontato già in motivazione, con la conseguenza che agli arbitri esso viene devoluto in piena contraddizione con la previsione contrattuale);

in accoglimento del ricorso deve pertanto affermarsi la competenza del Tribunale di Latina;

alla soccombenza segue la condanna dell'intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Latina, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Condanna l'intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle

spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di competenza arbitrale e di clausola compromissoria che preveda una deroga (esclusione della competenza arbitrale a favore del giudice ordinario) in presenza di una determinata condizione, qualora il tema della lite sottoposta al giudice ordinario consista, anche solo in via preliminare, proprio nell'accertamento della sussistenza o degli effetti di tale condizione (nel caso di specie, la validit  ed efficacia di una disdetta contrattuale), la competenza a decidere spetta al giudice ordinario.*

Supporto Alla Lettura :

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio   necessario individuare il giudice competente, e nella giurisdizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall'attore in ordine alla competenza   oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione. Innanzitutto l'incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ci  vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio,   necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l'eccezione di incompetenza non   proposta. L'incompetenza   rilevabile anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. Il provvedimento che decide sulla competenza pu  essere impugnato con regolamento di competenza:

- art. 42 c.p.c (regolamento di competenza **necessario**): mezzo di impugnazione dell'ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell'art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
- art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza **facoltativo**): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte pu  scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facolt  di avanzare l'istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attivit  processuali, poich  offre la possibilit  di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.